



STATUTO dell'Associazione "IL SETTICLAVIO APS"

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita l'Associazione di promozione 'sociale denominata "Associazione "IL SETTICLAVIO APS" di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice Unico del Terzo Settore
- 1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3 L'associazione ha sede nel Comune di Milano, Via Lancetti n. 40
- 1.4 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. L'Associazione può operare in Italia ed all'estero.
- 1.5 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e attività di interesse generale

- 2.1 L'Associazione persegue lo sviluppo e la promozione delle arti e della cultura in particolare della musica come strumento di benessere e coesione sociale con un'attenzione particolare agli aspetti educativi e terapeutici (arteterapie) con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza. In particolare, si prefigge di:
 - Contribuire al benessere generale delle persone con disabilità, fragilità e disagio sociale;
 - Favorire lo sviluppo di progetti umanitari e di natura sociale attraverso raccolta fondi tramite eventi artistici e iniziative culturali;
 - Promuovere l'arte nelle sue forme più inclusive attraverso percorsi didattici, terapeutici, educativi e di intrattenimento, a favore delle categorie sociali più fragili;
 - Collaborare con l'Unione Europea attraverso progetti specifici rivolti a categorie sociali in grave difficoltà;
 - Produrre e diffondere supporti multimediali audio e video, editoriali, cinematografici, con lo scopo di promuovere le finalità dell'Associazione.
- 2.3 Sono escluse finalità di lucro anche indiretto, sindacali, datoriali, partitiche, confessionali.
- 2.4 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera, e gratuita dagli associati.
- 2.5 In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
- 2.6 L'Associazione opera mediante lo svolgimento in via prevalente di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 17/17, e nello specifico l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. A tal fine l'Associazione si propone la realizzazione e la promozione di eventi culturali-artistici, manifestazioni non lucrative organizzate nel rispetto dei principi e dei limiti definiti nel presente statuto, e più in generale:
 - Realizzare eventi artistici e iniziative culturali quali: concerti, spettacoli, intrattenimenti, mostre, presentazione di libri, rassegne cinematografiche, conferenze, ed altre manifestazioni.

- Promuovere e organizzare percorsi didattici terapeutici ed educativi quali: laboratori, corsi, stage, incontri di teatro, di musica e arti visive, rivolti in particolare a persone con fragilità di ogni genere.
- Sostenere ed organizzare raccolte fondi a favore di progetti umanitari attraverso eventi artistici.

2.7 Sono quindi potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le altre attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare:

- ❖ Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- ❖ Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- ❖ Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016; n. 166, e ss.mm., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di «interesse generale»;
- ❖ Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm., con particolare riferimento alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- ❖ Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ❖ Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e ss. mm, rivolti in particolare alla rimozione delle barriere architettoniche ed alla fruizione dei beni culturali e paesaggistici da parte delle persone con disabilità;
- ❖ Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.8 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

2.9 Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

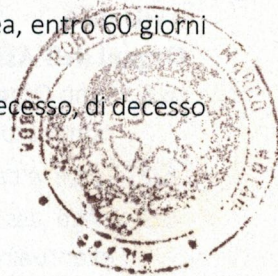
Articolo 3

Criteri ammissione associati

- 3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
- 3.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 3.3 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Comitato Direttivo.
- 3.4 - Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti del Terzo Settore o soggetti giuridici senza scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. E' assicurato il rispetto dell'art. 35 comma 3 del D. lgs. 117/17.
- 3.5 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e dare comunicazione all'interessato in caso di

rifiuto. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto.

- 3.6 - Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato.



Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

- 4.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per morosità nel pagamento della quota associativa o per decesso.
- 4.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 4.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.
- 4.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
- 4.5 - L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

- 5.1 - Gli associati hanno diritto a:

- ⇒ frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- ⇒ partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e votare direttamente;
- ⇒ conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- ⇒ dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- ⇒ proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- ⇒ discutere ed approvare i rendiconti economici;
- ⇒ essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- ⇒ eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

- 5.2 - Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

- 5.3 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

- 6.1 - Sono Organi dell'Associazione: - l'Assemblea degli Associati; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente e ove nominato, il Vicepresidente; - il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6.2 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
- 6.3 - Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7

L'Assemblea degli associati

- 7.1 - L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Hanno diritto di voto gli Associati in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio con diritto di voto.
- 7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.
- 7.3 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra gli Associati presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario. L'avviso di convocazione stabilisce la data e l'ordine del giorno ed è portato a conoscenza degli Associati almeno otto giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta anche elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c.
- 7.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti inderogabili:
 - a) procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
 - b) nomina i componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio di esercizio o rendiconto economico/finanziarie, la relazione di Missione e l'eventuale bilancio sociale;
 - d) delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulla esclusione degli associati;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 7.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, di fusione o scissione o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.
- 7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 17.
- 7.7 L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante

affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione, L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli Associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati.

7.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.11 Le assemblee degli Associati si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- ❖ che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- ❖ che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ❖ che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- ❖ che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7.12 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli Associati presso la sede sociale.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 19 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Associati, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente qualora lo proponga il Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione

8.3 Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

8.5 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:

- a. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- c. gestisce il Patrimonio sociale;

- d. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - e. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - f. conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe anche in merito a proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri;
 - g. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
 - h. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente e/o dal Vicepresidente;
 - i. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - j. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - k. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Associati;
 - l. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art. 4.
- 8.6 - Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente ed il Vicepresidente possono invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
- 8.7 - Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.
- 8.8 - I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma. In caso di parità la decisione viene rimandata.
- 8.9 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, deve essere convocata l'Assemblea al fine di nominarne il sostituto o i sostituti. Nel caso in cui siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare deve essere convocata d'urgenza una Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Il Presidente ed il Vicepresidente

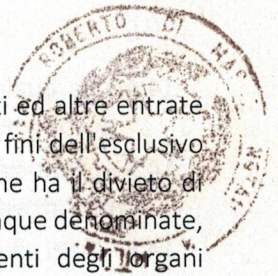
- 9.1 - Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza di voti, durano in carica lo stesso periodo del Consiglio che li ha nominato e possono essere rieletti. Hanno, disgiuntamente fra loro, la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- 9.2 - Il Presidente ed il Vicepresidente rappresentano l'Associazione e compiono tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

Articolo 11

Il Patrimonio sociale

- 11.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazione e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.



11.2 - Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità Civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 12

Entrate

12.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

12.2 - L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

Articolo 13

Il Bilancio o rendiconto consuntivo economico e finanziario

13.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario come previsto dalla Legislazione vigente in materia e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14

Volontari

14.1 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

14.2 - L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

14.3 - Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

- 14.4 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 14.5 - L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 14.6 - Tutti gli Associati svolgono attività di volontariato per l'Associazione. Coloro che intendono svolgere attività di volontariato in modo continuativo devono presentare domande di adesione all'Associazione in qualità di Associati ai sensi dell'art. 3. L'Associazione provvede a registrare ed assicurare i volontari occasionali con apposite polizze.

Art. 15

Lavoratori

- 15.1 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 15.2 - In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 16

Libri Sociali

- 16.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, che coincide con il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, a norma dell'art. 14;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto a cura dello stesso organo.
- 16.2 - Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

Articolo 17

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

- 17.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
- 17.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- 17.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sino alla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 17.4 A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017, in caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione



imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.

17.5 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Articolo 18

Disposizioni finali

18.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.